Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 319

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 16 dicembre 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1968, n. **1231**.

Approvazione dello statuto della cassa di previdenza e assistenza fra i dipendenti del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 6 del decreto-legge 21 dicembre 1966, numero 1090, nel testo sostituito con l'articolo unico della legge 16 febbraio 1967, n. 14, che ha istituito una cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

E' approvato l'allegato statuto della cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, istituita dall'art. 6 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, nel testo sostituito con l'articolo unico della legge 16 febbraio 1967, n. 14, vistato dal Ministro proponente.

E' autorizzata la devoluzione alla predetta cassa — quale contributo — di una somma non superiore al 95 % dei fondi che per ogni esercizio finanziario vengono stanziati per le spese di cui all'art. 5, lettera *a*) del citato decreto-legge n. 1090 nel testo sostituito con l'articolo unico della legge 16 febbraio 1967, n. 14.

Per il periodo anteriore alla pubblicazione del presente decreto è autorizzata la devoluzione alla predetta cassa — quale contributo — di tutti i fondi stanziati per le spese di cui al precedente comma e non erogati dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per misure previdenziali a favore del personale in servizio e per interventi previdenziali e assistenziali a favore del personale in servizio o in quiescenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1968

SARAGAT

SCALFARO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *dicembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 14 — GRECO

Statuto della cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 1.
Sede

La cassa di previdenza e assistenza, istituita dall'art. 6 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, nel testo sostituito con l'articolo unico della legge 16 febbraio 1967, n. 14, ha sede in Roma presso il Ministero dei trasporti e della aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Nel presente statuto, con la sigla C.P.A. viene indicata la predetta cassa, e con la sigla M.C.T.C. la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Art. 2.
Iscritti

Alla C.P.A. sono iscritti di diritto tutti i dipendenti della M.C.T.C., in servizio al 22 dicembre 1966 o assunti successivamente.

Gli iscritti cessano di far parte della C.P.A. quando viene a cessare la loro qualità di dipendente della M.C.T.C.

Art. 3.
Entrate

Le entrate della C.P.A. sono costituite:

a) dal contributo ad essa devoluto, sulla disponibilità di fondi annualmente stanziati sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della aviazione civile per le spese previste dall'art. 5, lettera *a*) del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, nel testo sostituito con l'articolo unico della legge 16 febbraio 1967, n. 14;

b) dai proventi derivanti dalla concessione di prestiti agli iscritti;

c) dai proventi derivanti dall'investimento delle disponibilità;

d) dai proventi derivanti dalle contravvenzioni, previsti dall'art. 139 del codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393) e da altre leggi;

e) da donazioni, lasciti, elargizioni ed altri eventuali proventi.

Art. 4.
Impiego delle entrate

La C.P.A., avvalendosi delle entrate di cui al precedente art. 3, lettere *a*), *c*) e *d*), provvede alle spese di seguito specificate, nella misura percentuale rispettivamente indicata:

a) il 5 per cento per misure previdenziali intese ad assicurare i dipendenti della M.C.T.C. contro i rischi connessi allo espletamento dei servizi ad essi demandati, mediante polizza collettiva, della durata non superiore a dieci anni e rinnovabile, stipulata con idoneo istituto, nella quale siano previsti massimali e relative percentuali di indennizzo come specificato nella tabella *A* annessa al presente statuto;

b) il 5 per cento per corrispondere indennizzi supplementari rispetto a quelli derivanti dal rapporto assicurativo di cui alla precedente lettera *a*) nel caso di morte o di invalidità permanente degli iscritti dovute a causa di servizio, nelle misure specificate nella tabella *B* annessa al presente statuto.

Le misure previdenziali di cui alle lettere *a*) e *b*) sono attuate nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 14 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 779 e dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le rimanenze delle disponibilità annuali per spese di cui alle lettere *a*) e *b*) rispetto ai relativi impegni, saranno accantonate in apposito fondo di riserva per sopperire alla copertura di eventuali maggiori oneri derivanti dalle prestazioni dovute dalla C.P.A. ai sensi delle stesse lettere *a*) e *b*);

c) il 50 per cento per corrispondere una indennità una *tantum* agli iscritti quando cessano dal servizio in misura non superiore al 50 per cento dell'importo mensile complessivo degli assegni previsti per la qualifica rivestita all'atto della cessazione dal servizio, nella misura stabilita per il personale della sede centrale, per ogni anno di effettiva percezione degli assegni medesimi, considerando come anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi.

La misura dell'indennità di anzianità è raddoppiata qualora l'iscritto sia divenuto inabile al servizio e per tale causa sia stato collocato a riposo prima di aver maturato il diritto a pensione ordinaria.

Parimenti la misura dell'indennità di anzianità è raddoppiata qualora l'iscritto sia deceduto prima di aver maturato il diritto a pensione ordinaria e l'indennità sia da corrispondere al coniuge superstite che abbia a carico figli dell'iscritto di minore età o inabili a proficuo lavoro.

Le rimanenze delle disponibilità annuali per spese di cui alla lettera *c*) saranno accantonate in apposito fondo di riserva per sopperire alla copertura di eventuali maggiori oneri derivanti dalle prestazioni dovute dalla C.P.A. ai sensi della stessa lettera *c*).

In luogo dell'iscritto deceduto, beneficiari delle misure previdenziali di cui alle lettere *a*) e *b*) sono gli stessi soggetti previsti dall'art. 51, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e, qualora l'iscritto apparteneva al ruolo degli operai, i medesimi soggetti previsti dall'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Parimenti beneficiari delle misure di cui alla lettera *c*) sono gli stessi soggetti previsti dall'art. 5 della legge 27 novembre 1956, n. 1407, ed in mancanza di essi la persona esplicitamente a tal fine designata dall'iscritto con atto di ultima volontà.

d) il 35 per cento per interventi assistenziali a favore degli iscritti nonchè del personale della M.C.T.C. in quiescenza o dei loro superstiti, in caso di malattia grave e dispendiosa o di sventura familiare, o di eccezionali onerose necessità.

Interventi assistenziali potranno altresì essere disposti a favore degli iscritti che siano assenti dall'ufficio per malattia, qualora l'assenza comporti la non corresponsione o la riduzione dell'assegno mensile e versino in stato di bisogno.

Interventi assistenziali, anche a carattere periodico, potranno essere disposti a favore del personale della M.C.T.C. collocato a riposo anche prima dell'istituzione della C.P.A. o dei suoi superstiti, nonchè a favore dei superstiti del personale della M.C.T.C. deceduti in servizio, qualora versino in condizioni disagiate.

Alla copertura dell'onere derivante da detti interventi dovrà essere destinata una aliquota non inferiore a un terzo del 35 per cento anzidetto. Detta periodicità verrà stabilita dopo chè sia stata determinata la somma complessiva da attribuire nell'anno per ogni singolo intervento assistenziale;

e) il 2 per cento per la concessione di borse di studio ai figli degli iscritti o del personale della M.C.T.C. in quiescenza, ovvero agli orfani di costoro, che dimostrino particolare attitudine a seguire, con esito favorevole, corsi universitari o di scuole medie superiori.

Le norme di attuazione per la concessione degli interventi assistenziali di cui alle lettere *d*) ed *e*) sono stabilite, dopo sentite le organizzazioni sindacali, con deliberazione del consiglio di amministrazione della C.P.A. soggetta ad approvazione del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile con suo decreto;

f) l'1% per iniziative culturali e ricreative;

g) il 2% per spese di amministrazione.

Le rimanenze delle disponibilità annuali per spese di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) rispetto ai relativi impegni saranno accantonate in apposito fondo di riserva per spese assistenziali straordinarie in caso di calamità o di epidemie.

I prelievi dai fondi di riserva previsti dal presente articolo sono adottati dal consiglio di amministrazione della C.P.A. o, in via di urgenza, dal presidente.

Le entrate derivanti da donazioni, lasciti ed elargizioni che, secondo la volontà dei benefattori, non abbiano una specifica destinazione, sono investite in titoli di Stato o garantiti dallo Stato. I relativi frutti annuali nonchè gli altri eventuali proventi di cui la C.P.A. viene a beneficiare sono devoluti ad incremento degli stanziamenti per le spese specificate nel presente articolo e nelle misure ivi previste.

Art. 5.

Impiego delle disponibilità del fondo di riserva per l'indennità di anzianità

Le disponibilità del fondo di riserva per l'indennità di anzianità di cui alla lettera *c*) del precedente art. 4 possono essere utilizzate — entro il limite di un terzo — per la concessione di prestiti, ai sensi della legge 29 giugno 1960, n. 656 e successive modificazioni ed integrazioni, agli iscritti in caso di bisogno o di esigenze familiari, alle condizioni previste dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge 19 luglio 1959, n. 588.

Gli utili annuali derivanti dalla gestione prestiti sono devoluti al suddetto fondo di riserva per l'indennità di anzianità.

In sede di approvazione del bilancio di previsione verranno fissate le somme destinabili ai prestiti nell'anno cui il bilancio si riferisce.

Art. 6.

Superstiti

Ai fini degli interventi assistenziali previsti dal precedente art. 4, lettera *d*) sono superstiti:

a) il coniuge, finchè vedovo, che al momento del decesso dell'altro coniuge non fosse da lui separato legalmente per propria colpa;

b) gli orfani minorenni non coniugati;

c) gli orfani maggiorenni non coniugati e inabili permanentemente a proficuo lavoro;

d) i genitori a carico;

e) i fratelli e le sorelle minorenni e, se maggiorenni, permanentemente inabili a proficuo lavoro ed a carico.

In particolare, ai fini degli interventi assistenziali anche a carattere periodico che possono essere concessi a favore dei superstiti del personale della M.C.T.C. collocato a riposo anche prima della istituzione della C.P.A., nonchè a favore dei superstiti del personale della M.C.T.C. deceduto in servizio, sono superstiti le persone indicate nel precedente comma, in ordine di preferenza.

Art. 7.

Consiglio di amministrazione

La C.P.A. è amministrata da un consiglio i cui componenti fanno parte del personale della M.C.T.C. e sono nominati con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Il consiglio è così costituito:

dal capo del personale della M.C.T.C., che lo presiede;

da un rappresentante del personale della carriera direttiva tecnica;

da un rappresentante del personale della carriera direttiva amministrativa;

da un rappresentante del personale della carriera di concetto;

da un rappresentante del personale della carriera esecutiva;

da un rappresentante del personale della carriera ausiliaria;

da un rappresentante del personale del ruolo operai;

da un rappresentante del personale non di ruolo;

da tre rappresentanti sindacali.

Detti rappresentanti, ad eccezione di quelli sindacali, sono scelti rispettivamente, mediante elezione, fra gli appartenenti ad ognuna delle indicate categorie di personale.

Le modalità di espletamento dell'elezione sono stabilite per la prima volta con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile su proposta del capo del personale della M.C.T.C.; successivamente sono deliberate dal consiglio di amministrazione ed approvate con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Nel caso che debba procedersi alla sostituzione di un consigliere, rappresentante del personale, subentra al suo posto chi ha riportato il maggior numero di voti dopo l'eletto.

I rappresentanti sindacali sono designati, mediante accordo, dalle segreterie delle organizzazioni sindacali alle quali fa capo il personale della M.C.T.C., fra i dipendenti della M.C.T.C. medesima; in mancanza di accordo, i predetti rappresentanti sono scelti dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile tra i nominativi designati dalle segreterie sindacali, ciascuna delle quali potrà indicare un solo nominativo.

I componenti del consiglio — ad eccezione del presidente — restano in carica per un triennio e possono essere rieletti o riconfermati.

In caso di assenza o di impedimento del presidente lo sostituisce il funzionario del servizio affari generali e personale della M.C.T.C. più elevato in grado o più anziano.

Le funzioni di segretario del consiglio sono affidate ad un impiegato della carriera direttiva della M.C.T.C. di qualifica non inferiore ad ispettore di 1ª classe.

Art. 8.

Deliberazioni e votazioni del consiglio di amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, occorre la presenza di almeno 7 dei suoi componenti tra i quali il presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le votazioni sono normalmente palesi, a meno che esse riguardino l'operato di membri del consiglio di amministrazione o incombenze od incarichi da affidare ad essi, e non sia richiesta da almeno 5 membri la votazione segreta; in quest'ultimo caso se c'è parità di voti la proposta s'intende respinta.

Art. 9.

Riunione del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente ogni qualvolta il presidente lo reputi opportuno ovvero ne facciano richiesta scritta e motivata almeno 5 consiglieri od il collegio dei revisori.

La convocazione deve essere fatta per lettera raccomandata da spedire almeno otto giorni prima dell'adunanza; nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta telegraficamente con un preavviso di 48 ore.

La convocazione deve specificare gli argomenti iscritti allo ordine del giorno per la trattazione.

Solo nel caso che siano presenti alla riunione tutti i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori, potranno introdursi modificazioni od aggiunte all'ordine del giorno comunicato con l'avviso di convocazione e adottare al riguardo provvedimenti deliberativi.

Previo benestare della maggioranza dei presenti possono stabilirsi varianti nella sequenza degli argomenti iscritti allo ordine del giorno.

Di ogni adunanza del consiglio, il segretario deve redigere processo verbale da sottoporre all'approvazione del consiglio medesimo nell'adunanza immediatamente successiva.

Il processo verbale approvato deve essere riportato integralmente, in ordine cronologico, nel registro dei verbali e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre sedute consecutive, decade dalla carica. Alla sua sostituzione deve procedersi nei modi di cui al precedente art. 7.

Art. 10.

Poteri del consiglio di amministrazione

Spetta al consiglio di amministrazione:

a) curare l'applicazione delle norme statutarie;

b) assicurare la regolarità dell'acquisizione delle entrate, dell'impegno e del pagamento delle spese;

c) provvedere a quanto occorre per il miglior funzionamento ed amministrazione della C.P.A. e per la gestione dei fondi;

d) deliberare le norme di attuazione degli interventi assistenziali di cui alle lettere *d*) ed *e*) del precedente art. 4 nonchè le modalità di concessione dei prestiti;

e) deliberare i criteri annuali per la concessione di interventi assistenziali a carattere periodico tenendo conto delle situazioni verificatesi nell'anno precedente;

f) deliberare il bilancio preventivo, le eventuali variazioni del medesimo ed il conto consuntivo finanziario e patrimoniale ed economico della gestione annuale;

g) deliberare l'assegnazione ad un istituto di credito di diritto pubblico o ad una banca di interesse nazionale del disimpegno del servizio di cassa e di tesoreria;

h) deliberare l'investimento fruttifero delle disponibilità liquide eccedenti il fabbisogno per le prevedibili spese annuali in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o, fino al limite del 20 per cento, in beni immobili;

i) deliberare la concessione agli iscritti degli interventi previdenziali ed assistenziali nonchè dei prestiti;

l) deliberare eventuali proposte di modifiche al presente statuto.

Art. 11.

Poteri del presidente del consiglio di amministrazione

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della C.P.A. e provvede alla esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio.

Il presidente può adottare provvedimenti, nei casi di particolare e comprovata urgenza, ma è tenuto a riferire al consiglio nella prima adunanza, per la ratifica.

Art. 12.

Collegio dei revisori

La revisione dei conti della gestione della C.P.A. è demandata ad un collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile e composto di:

a) due rappresentanti designati dal Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato, di cui uno supplente;

b) due rappresentanti del Ministero dei trasporti e della aviazione civile Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di cui uno supplente;

c) un rappresentante degli iscritti scelto mediante elezione o sostituito con le modalità di cui al precedente art. 7.

Il collegio è presieduto dal rappresentante del Ministero del tesoro con funzioni di revisore effettivo.

I revisori durano in carica per un triennio e possono essere riconfermati o rieletti.

Essi esplicano i loro compiti ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

Art. 13.

Pagamenti e riscossioni Contabile e cassiere

I pagamenti e le riscossioni sono effettuati a mezzo di mandati e di reversali, firmati dal presidente e controfirmati dal contabile, e tratti sull'istituto di credito di cui alla lettera *g*) del precedente art. 10.

Per le minute spese o per le erogazioni che a giudizio del presidente abbiano carattere di massima urgenza, è assegnato un fondo in danaro al cassiere; l'importo di detto fondo è stabilito all'inizio dell'anno finanziario dal consiglio di amministrazione.

Le mansioni di contabile e di cassiere sono affidate a due impiegati della M.C.T.C. in possesso del diploma di ragioniere.

Il contabile deve:

a) tenere, secondo le buone regole contabili e le istruzioni del consiglio di amministrazione, la contabilità della C.P.A. e ne è responsabile;

b) custodire sotto la sua personale responsabilità la documentazione giustificativa delle singole registrazioni;

c) predisporre i mandati di pagamento e le reversali di incasso;

d) compilare mensilmente una situazione contabile da sottoporre al consiglio di amministrazione e al collegio dei revisori dei conti;

e) predisporre gli schemi del bilancio preventivo, delle eventuali variazioni al bilancio stesso e del conto consuntivo.

Il cassiere deve:

a) riscuotere all'inizio dell'anno finanziario l'ammontare del fondo per le minute spese e per pagamenti da eseguire d'urgenza;

b) provvedere ai pagamenti su detto fondo disposti dal presidente ritirando ricevuta o altro idoneo documento;

c) rendere periodicamente conto delle spese sostenute, per ottenere il reintegro del fondo di cui alla lettera *a*);

d) procedere alle registrazioni delle operazioni di introito e di pagamento della giornata sul libro cassa;

e) depositare le somme introitate a titolo diverso da quelle di cui alla lettera *a*) nel conto corrente aperto presso lo istituto di credito stabilito dal consiglio di amministrazione;

f) rimettere al contabile la documentazione delle operazioni effettuate, accompagnata da relativa distinta riepilogativa.

I registri contabili e di cassa devono essere vistati, prima del loro uso, dal presidente in ogni foglio.

In caso di assenza od impedimento del presidente, lo sostituisce, nei compiti previsti dal presente articolo, il funzionario di cui al penultimo comma del precedente art. 7.

Art. 14.

Gratuità delle cariche e rimborsi spese

Le cariche previste dai precedenti articoli 7 e 12 sono gratuite per i dipendenti della M.C.T.C.

L'emolumento da attribuire ai membri del collegio dei revisori è stabilito dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile d'intesa con il Ministro per il tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione della C.P.A.

Ai membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori non residenti a Roma, quando partecipano alle adunanze del consiglio o alle riunioni del collegio, è dovuto, a carico della C.P.A., il trattamento di missione previsto per il personale dello Stato.

Art. 15.

Bilancio

L'esercizio finanziario della C.P.A. coincide con l'anno solare.

Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo finanziario e patrimoniale della gestione annuale sono deliberati dal consiglio di amministrazione rispettivamente entro il 30 novembre dell'anno che volge al termine ed entro il 30 aprile dello anno successivo e sono soggetti ad approvazione del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Le variazioni al bilancio di previsione sono deliberate ogni qualvolta se ne manifesti la necessità, ma non oltre il 30 novembre. Possono essere deliberate oltre tale termine le variazioni conseguenti ai provvedimenti adottati ai sensi del precedente art. 4. Tali variazioni devono peraltro formare oggetto di deliberazione da assumere anteriormente a quella di approvazione del conto consuntivo annuale.

Il conto consuntivo viene pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 16.

Somme accantonate per la previdenza della cassa di colleganza e dal fondo centrale di previdenza

La gestione delle somme pertinenti alla cassa di colleganza ed al fondo centrale di previdenza, di cui all'art. 6 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090 nel testo sostituito con l'articolo unico della legge 16 febbraio 1967, n. 14, accantonate per la previdenza, fino al 30 aprile 1966, e devolute alla C.P.A. ai sensi del quarto comma dello stesso articolo, formerà oggetto di due distinte contabilità speciali, separate da quella delle entrate e delle spese di cui ai precedenti articoli da 3 a 5. Nel bilancio preventivo e, tanto nella parte finanziaria quanto in quella patrimoniale del conto consuntivo annuale della gestione della C.P.A., i dati relativi a tali separate contabilità, verranno evidenziati distintamente.

Delle somme accantonate per la previdenza dalla cassa di colleganza dovrà essere stabilita, a cura della C.P.A., per ciascuno dei soci della cassa stessa alla data del 30 aprile 1966 la quota di rispettiva spettanza, in base agli anni di servizio prestati presso la M.C.T.C. Tale quota è da attribuire a conto individuale di ognuno.

Allorchè saranno cessati dal servizio tutti gli intestatari dei conti individuali sia di quelli istituiti ai sensi del precedente comma, sia di quelli già esistenti presso il fondo centrale di previdenza e sarà stato corrisposto quanto spetta agli intestatari stessi o ai loro eredi legittimi o testamentari, le contabilità speciali previste dal primo comma verranno chiuse e distintamente evidenziate in un conto finale, dopo di che i bilanci preventivi ed i conti consuntivi della C.P.A. ne faranno astrazione.

Le norme applicative del presente articolo, che si rendessero necessarie, dovranno formare oggetto di deliberazione del consiglio di amministrazione della C.P.A. da adottare previo benestare da acquisire con adesione scritta di non meno dei due terzi degli intestatari dei conti individuali relativi a ciascuna delle contabilità speciali di cui al primo comma.

Detta deliberazione è soggetta ad approvazione del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, con suo decreto.

Art. 17.

Somme disponibili della cassa di colleganza e del fondo centrale di previdenza

L'amministrazione delle rimanenti somme disponibili della cassa di colleganza e del fondo centrale di previdenza, somme che, a termini dell'art. 6 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, nel testo sostituito con l'articolo unico della legge 16 febbraio 1967, n. 14, sono devolute al personale secondo le norme già in vigore presso detti enti, è affidata alla C.P.A. e verrà evidenziata nelle due contabilità speciali di cui al precedente art. 16.

Art. 18.

Fondo di garanzia del cessato fondo centrale di previdenza

La disponibilità al 30 aprile 1966 del fondo di garanzia per i prestiti concessi dal cessato fondo centrale di previdenza resterà a garanzia dei prestiti concessi e fino alla prevista scadenza dei medesimi.

Con detta disponibilità saranno effettuati eventuali rimborsi dei saldi dovuti per prestiti ottenuti da impiegati deceduti entro i termini di scadenza dei prestiti stessi. Scaduti detti termini l'eventuale somma residua si aggiungerà agli utili derivanti dalla gestione prestiti di cui al secondo comma del precedente art. 5.

Qualora, invece, detta disponibilità non fosse sufficiente, la maggiore somma occorrente sarà prelevata dagli utili suddetti.

Art. 19.

Controllo della Corte dei conti

La C.P.A., giusta quanto previsto dall'art. 6 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, nel testo sostituito con l'articolo unico della legge 16 febbraio 1967, n. 14, è assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, e provvede agli adempimenti prescritti da questa ultima legge secondo le modalità indicate dalla Corte stessa.

TABELLA *A*

di cui all'art. 4, *lettera* a) *dello statuto della C.P.A.*

1. Nel caso di morte dell'iscritto la polizza deve prevedere un massimale non superiore a lire 2 milioni.

2. Nel caso di invalidità permanente, che comporti menomazioni ascrivibili ad una delle categorie previste dalle tabelle *A* e *B* annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni ed integrazioni, la polizza di assicurazione deve prevedere un massimale non superiore a lire 3 milioni.

L'importo dell'indennizzo da corrispondere all'iscritto è determinato in misura proporzionale a quella desumibile dalla applicazione delle norme specificate nella tabella *I* - annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 - e non può eccedere la suddetta somma di lire 3 milioni per menomazioni, ascrivibili alla prima categoria della citata tabella *A*, riportate da un impiegato della carriera direttiva.

3. Ai fini dell'applicazione della presente tabella i salariati sono equiparati al personale della carriera ausiliaria.

TABELLA *B*

di cui all'art. 4, *lettera* b) *dello statuto della C.P.A.*

1. Nel caso di morte dell'iscritto spetta una somma non superiore a lire 3 milioni, la quale è peraltro ridotta nelle misure proporzionali corrispondenti a quelle desumibili dalla applicazione delle norme specificate nella tabella *I* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

2. Nel caso di invalidità permanente, che comporti menomazioni ascrivibili ad una delle categorie previste dalle tabelle *A* e *B* annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni ed integrazioni, l'importo dell'indennizzo da corrispondere all'iscritto è determinato in misura proporzionale a quella desumibile dall'applicazione delle norme specificate nella tabella *I* - annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 - e non può eccedere la somma di lire 5 milioni per menomazioni, ascrivibili alla prima categoria della citata tabella *A*, riportate da un impiegato della carriera direttiva.

3. Ai fini dell'applicazione della presente tabella i salariati sono equiparati al personale della carriera ausiliaria.

Visto, *il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile*
SCALFARO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1968.

Conferma del vice presidente dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 23 ottobre 1965, con il quale era stato provveduto alla conferma del prof. Bruno Visentini nella carica di vice presidente dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) per il triennio decorrente dal 21 marzo 1965;

Ritenuto che, essendo scaduto il periodo di nomina, occorre provvedere a conferire la carica per il triennio 21 marzo 1968-20 marzo 1971;

Ritenuta la opportunità di confermare nella carica medesima il prof. Bruno Visentini;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51, che approva il nuovo statuto dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.);

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le partecipazioni statali;

Decreta:

Il prof. Bruno Visentini è confermato nella carica di vice presidente dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale per il triennio decorrente dal 21 marzo 1968.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 novembre 1968

SARAGAT

LEONE — BO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1968
Registro n. 5 Partecipazioni statali, foglio n. 178

(11765)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1968.

Modifica alla tabella « A Import ».

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 dicembre 1962, n. 308, concernente la tabella « A Import » e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 411, concernente l'abolizione del divieto di importazione degli zolfi di ogni specie;

Visto il regolamento n. 1009/67 in data 18 dicembre 1967 del Consiglio della C.E.E., relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

Visto il regolamento 804/68 in data 27 giugno 1968 del Consiglio della C.E.E., relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Ritenuta la necessità di modificare il regime di importazione di talune merci;

Decreta:

Dall'elenco delle merci annesso al decreto ministeriale 31 ottobre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 dicembre 1962, n. 308, vengono depennate le seguenti voci doganali:

04.01 Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati.

B — altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6 %.

12.04 Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, disseccate o in polvere; canne da zucchero:

A barbabietole:

ex II altre, eccetto quelle destinate alla fabbricazione di surrogati del caffè.

17.01 Zucchero di barbabietole e di canna, allo stato solido.

17.02 *D* I Sciroppo di saccarosio.

ex 17.03 Melassi, anche decolorati, eccetto quelli destinati alla fabbricazione di prodotti melassati per l'alimentazione degli animali, nonchè quelli destinati alla fabbricazione dei surrogati del caffè.

ex 17.05 *B* II Melassi aromatizzati o coloriti, eccetto quelli destinati alla fabbricazione dei prodotti melassati per la alimentazione degli animali, nonchè quelli destinati alla fabbricazione dei surrogati del caffè.

25.01 *A* Salgemma, sale di salina, sale marino, sale preparato da tavola, anche in soluzione acquosa.

B Cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa.

25.03 Zolfi di ogni specie, escluso lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale:

A II Zolfi greggi: altri.

B Altri.

28.02 Zolfo sublimato, o precipitato; zolfo colloidale.

29.16 *A* IV *a* Acido citrico.

b Citrato di calcio greggio.

58.08 Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci.

58.09 Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi:

A tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti).

B Pizzi:

II a macchina.

ex 61.03, ex 61.04, ex 61.05, ex 61.06, ex 61.07, ex 61.08, ex 61.09, ex 61.10, ex 61.11, ex 62.01, ex 62.02, ex 62.05:

Cap. 61.

Oggetti di vestiario ed accessori per oggetti di vestiario, di tessuto.

Cap. 62.

Altri manufatti confezionati di tessuti.

Oggetti pronti per l'uso, ottenuti direttamente alla tessitura, o che possono essere utilizzati dopo essere stati separati con semplice taglio, di tulli, di tulli-bobinots, di tessuti a maglie annodate (reti), operati, o di pizzi a macchina.

Cap. 71.

Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) e simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia.

71.07 Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi o semilavorati:

B barre, fili e profilati, di sezione piena;

lastre, fogli e nastri:

I barre e profilati di sezione piena;

II lastre, fogli, nastri, lamette e fili:

a tirati per passamaneria;

ex *b* altri, eccetto lamine di oro e in leghe speciali per dentisti e nastro sottilissimo di oro per dorature a vero con impressioni a caldo, accoppiato a rotoli di film;

C tubi, canne, barre cave, compresi i tubi ottenuti per saldatura;

D fogli sottili il cui spessore, non compreso il supporto, è inferiore o uguale a 0,15 millimetri;

E I polveri anche impalpabili, canutiglie, pagliuzze, lustrini e simili;

E II pezzi fusi, stampati o imbutiti, greggi.

71.12 Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:

A I abbozzi e loro parti:

b di oro, compreso l'oro platinato con strato ricoprente non superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in platino inferiore a 4 per *mille*;

A II altri, comprese le perle fini incastonate o montate:

c di oro, anche platinato con strato ricoprente di spessore non superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in platino inferiore a 4 per mille.

71.13 Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:

A I abbozzi e loro parti:

b di oro, compreso l'oro platinato con strato ricoprente di spessore non superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in platino inferiore a 4 per mille.

71.14 Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:

A I abbozzi e loro parti:

b di oro, compreso l'oro platinato con strato ricoprente di spessore non superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in platino inferiore a 4 per mille.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 20 settembre 1968

Il Ministro per il commercio con l'estero
RUSSO

Il Ministro per le finanze
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

(11795)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel territorio del comune di Cerveteri.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'8 giugno 1963, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le zone del centro abitato col territorio sottostante e della Necropoli e della riserva Banditaccia nel comune di Cerveteri;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Cerveteri;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico. La zona della Necropoli, con gli innumerevoli ed importantissimi resti etruschi che racchiude, con la riserva della Banditaccia, che le fa da fondale, costituisce un complesso di eccezionale valore estetico e tradizionale di notevole interesse panoramico;

Decreta:

Il centro abitato con il territorio sottostante, la Necropoli e la riserva Banditaccia, site nel territorio del comune di Cerveteri, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente:

Zona del centro abitato col territorio sottostante, partendo dall'incontro tra via Circonvallazione con via del Manganello, il limite del vincolo segue via Circonvallazione fino alla comunale della Necropoli etrusca, indi questa sino al bivio via comunale Zambria; poi tale via sino a raggiungere il fosso del Marmo, indi il fosso del Marmo fino a località Fontana Ficona, quindi la strada per la provinciale via Setteneve-Palo, indi detta provinciale fino all'incontro con la via comunale S. Antonio, infine questa sino all'incontro con via Circonvallazione e via del Manganello.

Zona della Necropoli e della riserva Banditaccia, partendo dall'incontro della statale Necropoli etrusca con via Circonvallazione, il limite del vincolo segue via della Circonvallazione fino a via del Manganello, indi questa via sino alla particella catastale 29 del foglio n. 32, poi, comprendendo le particelle catastali 28, 78 e 31 del foglio n. 32, arriva alla comunale Pozzolana, indi questa, poi strada vicinale Castel Giuliano, indi il limite sud della particella catastale 1 (esclusa) del foglio n. 14 sino al fosso del Marmo, prosegue lungo il fosso fino ad incontrare via comunale Zambria, poi via Zambria, via comunale della Necropoli fino a via della Circonvallazione.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

La soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Cerveteri provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 16 novembre 1968

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Roma

Verbale n. 44

Oggi, sabato 8 giugno 1963, presso la soprintendenza ai monumenti del Lazio, piazza S. Ignazio, 152, Roma, si è riunita la commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) CERVETERI - Vincolo panoramico;

(*Omissis*).

Alle ore 11, il presidente, constatata la presenza del numero legale dei componenti la commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La commissione

propone di sottoporre a vincolo, a norma dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le seguenti zone del comune di Cerveteri:

1) *Zona del centro abitato col territorio sottostante*, compresa entro il seguente perimetro:

partendo dall'incontro tra via Circonvallazione con via del Manganello, il limite del vincolo segue via Circonvallazione fino alla comunale della Necropoli etrusca, indi questa sino al bivio via comunale Zammbria; poi tale via sino a raggiungere il fosso del Marmo, indi il fosso fino a località Fontana Ficona, quindi la strada per la provinciale via Settevene-Palo, indi detta provinciale fino all'incontro con la via comunale S. Antonio, infine questa sino all'incontro co nvia Circonvallazione e via del Manganello

2) *Zona della Necropoli e della riserva Banditaccia*, compresa entro il seguente perimetro:

partendo dall'incontro della statale Necropoli etrusca con via Circonvallazione, il limite del vincolo segue via della Circonvallazione fino a via del Manganello, indi questa via sino alla particella catastale 29 del foglio n. 32, poi, comprendendo le particelle catastali 29, 78 e 31 del foglio n. 32, arriva alla comunale Pozzolana, indi questa, poi strada vicinale Castel Giuliano, indi il limite sud della particella catastale 1 (esclusa) del foglio n. 14 sino al fosso del Marmo, prosegue lungo il fosso ad incontrare via comunale Zambria, poi via Zambria, via comunale della Necropoli fini a via della Circonvallazione.

(*Omissis*).

(11740)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1968.
Nomina del presidente dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » — approvato col decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331 e modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1968, n. 689 —, ed in particolare l'art. 6 dello statuto medesimo, concernente la nomina del presidente dell'istituto precitato;

Visto il proprio decreto in data 15 ottobre 1968, riguardante la nomina del consiglio di amministrazione dell'istituto suddetto;

Vista la deliberazione in data 11 novembre 1968, con la quale il consiglio di amministrazione dell'istituto ha designato il consigliere Ettore Della Riccia per la carica di presidente dell'istituto medesimo;

Ritenuto di procedere alla nomina del presidente dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola »;

Decreta:

Il dott. Ettore Della Riccia è nominato presidente dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1968

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
LEONE

(11807)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1968.
Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica del comune di Anagni.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Enel delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Enel;

Vista la domanda in data 26 novembre 1964, con la quale il comune di Anagni (Frosinone) ha chiesto all'Ente nazionale per l'energia elettrica, ai sensi del n. 5 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione dell'esercizio di attività elettriche, giusta delibera del consiglio comunale n. 14 del 18 marzo 1964;

Vista la delibera n. 68 adottata dal consiglio comunale di Anagni nelle sedute del 26 e 30 ottobre 1968, approvata dalla giunta provinciale amministrativa di Frosinon nella riunione del 15 novembre 1968, concernente la revoca della precedente delibera consiliare n. 14 del 18 marzo 1964 e la richiesta di trasferimento all'Enel dell'impresa elettrica esercitata;

Vista la domanda in data 21 novembre 1968, con la quale il comune di Anagni, in esecuzione della delibera sopra indicata, ha chiesto il trasferimento dell'impresa elettrica comunale;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Anagni (Frosinone) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferiti all'Ente nazionale per l'energia elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Anagni (Frosinone).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente nazionale per l'energia elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Frosinone con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti dell'impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Frosinone o di un funzionario dell'intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 3 dicembre 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(11728)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa « Autotrasporti partigiani italiani », con sede in Alessandria.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 2 dicembre 1968, il dott. Linneo Varese è stato nominato liquidatore della società cooperativa « Autotrasporti partigiani italiani », con sede in Alessandria, costituita per rogito Santi in data 5 giugno 1945, repertorio 3466, in sostituzione del sig. Sgarzi Cleante, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(11733)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione di modifiche allo statuto del consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Osasco », con sede nel comune di Osasco.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 23567, in data 2 dicembre 1968, sono state approvate, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, le modifiche agli articoli 8, 10 e 11 dello statuto del consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Osasco », con sede nel comune di Osasco (Torino), deliberate dalla assemblea generale dei consorziati nelle adunanze dell'8 aprile 1967 e 16 marzo 1968, nonchè la rettifica dell'art. 9.

(11725)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del consorzio di bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati, con sede in Cosenza.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5878, in data 28 novembre 1968, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del consorzio di bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati, con sede in Cosenza, deliberato dal commissario straordinario in data 21 gennaio 1968.

(11726)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Vallepietra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1968, il comune di Vallepietra (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.229.577, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11699)

Autorizzazione al comune di Acquapendente ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1968, il comune di Acquapendente (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.302.155 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11700)

Autorizzazione al comune di Varco Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1968, il comune di Varco Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.777.750 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11701)

Autorizzazione al comune di Turania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1968, il comune di Turania (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.918.720 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11702)

Autorizzazione al comune di Petrella Salto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1968, il comune di Petrella Salto (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.813.780 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11703)

Autorizzazione al comune di Mompeo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1968, il comune di Mompeo (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11704)

Autorizzazione al comune di Agliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1968, il comune di Agliana (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.730.620 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11705)

Autorizzazione al comune di Piove di Sacco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1968, il comune di Piove di Sacco (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.765.195 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11706)

Autorizzazione al comune di Villaricca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1968, il comune di Villaricca (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.194.204 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11707)

Autorizzazione al comune di Marano di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1968, il comune di Marano di Napoli (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.443.875 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11708)

Autorizzazione al comune di San Benedetto Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1968, il comune di San Benedetto Po (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.954.805 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11709)

Autorizzazione al comune di Potenza Picena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1968, il comune di Potenza Picena (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.788.859 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11710)

Autorizzazione al comune di Porcari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1968, il comune di Porcari (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.911.420 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11711)

Autorizzazione al comune di Borgo a Mozzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1968, il comune di Borgo a Mozzano (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.288.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11712)

Autorizzazione al comune di Minturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1968, il comune di Minturno (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.266.040 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11713)

Autorizzazione al comune di Loro Ciuffenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1968, il comune di Loro Ciuffenna (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.804.640 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11714)

Autorizzazione al comune di Chiusi della Verna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1968, il comune di Chiusi della Verna (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.837.890 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11715)

Autorizzazione al comune di Civitella in Val di Chiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1968, il comune di Civitella in Val di Chiana (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.133.610 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11716)

Autorizzazione al comune di Castelfranco di Sopra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1968, il comune di Castelfranco di Sopra (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.406.395 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11717)

Autorizzazione al comune di Castel Focognano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1968, il comune di Castel Focognano (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.520.730 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11718)

Autorizzazione al comune di Castiglion Fibocchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1968, il comune di Castiglion Fibocchi (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.435.965 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11719)

Autorizzazione al comune di Arcevia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1968, il comune di Arcevia (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 112.696.825 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11720)

Autorizzazione al comune di Mirandola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1968 il comune di Mirandola (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 179.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11721)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° dicembre 1967 al 31 dicembre 1967, a norma dei Regolamenti CEE n. 935/67, n. 964/67, n. 995/67, n. 1036/67 e n. 1064/67, ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1 lettere a) e b) del Regolamento CEE n. 359/67 (settore riso), esportati verso i Paesi terzi.

Periodo dal 1° dicembre 1967 al 7 dicembre 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):	
	12	- riso a grani tondi	1,90
	16	- riso a grani lunghi	2,80
10.06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
		- riso semilavorato:	
	25	- - a grani tondi:	
		per esportazioni verso Austria, Liechtenstein, Svizzera, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria	2,35 (3)
		per esportazioni verso altri Paesi terzi	4,23 (3)
	28	- - a grani lunghi:	
		per esportazioni verso Liechtenstein e Svizzera	3,73 (3)
		per esportazioni verso Austria, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria	4,76 (3)
		per esportazioni verso i paesi (2) della zona I-a), della zona IV, della zona V-a) e c), verso i porti del Mar Nero della Bulgaria e della Romania, verso i porti del Mar Nero e del Mar Baltico dell'U.R.S.S. e verso la Finlandia	6,62 (3)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	5,22 (3)
		- riso lavorato a fondo:	
	31	- - a grani tondi:	
		per esportazioni verso Austria, Liechtenstein, Svizzera, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria	2,50 (3)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	4,50 (3)
	34	- - a grani lunghi:	
		per esportazioni verso Liechtestein e Svizzera	4,00 (3)
		per esportazioni verso Austria, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria	5,10 (3)
		per esportazioni verso i paesi (2) della zona I-a), della zona IV, della zona V-a) e c), verso i porti del Mar Nero della Bulgaria e della Romania, verso i porti del Mar Nero e del Mar Baltico dell'U.R.S.S. e verso la Finlandia	7,10 (3)
		per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	5,60 (3)

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette - n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: a) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: a) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: a) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud;

ZONA V: a) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	**100**

Periodo dall'8 dicembre 1967 al 21 dicembre 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):	
	12	- riso a grani tondi	1,90
	16	- riso a grani lunghi	2,80
10.06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
		- riso semilavorato:	
	25	- - a grani tondi:	
		per esportazioni verso Austria, Liechtenstein, Svizzera, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria	2,35 (3)
		per esportazioni verso altri Paesi terzi	2,82 (3)
	28	- - a grani lunghi:	
		per esportazioni verso Liechtenstein e Svizzera	3,73 (3)
		per esportazioni verso Austria, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria	4,85 (3)
		per esportazioni verso i paesi (2) della zona I-a), della zona IV, della zona V-a) e c), verso i porti del Mar Nero della Bulgaria e della Romania, verso i porti del Mar Nero e del Mar Baltico dell'U.R.S.S. e verso la Finlandia	6,72 (3)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	5,32 (3)
		- riso lavorato a fondo:	
	31	- - a grani tondi:	
		per esportazioni verso Austria, Liechtenstein, Svizzera, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria	2,50 (3)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	3,00 (3)
	34	- - a grani lunghi:	
		per esportazioni verso Liechtestein e Svizzera	4,00 (3)
		per esportazioni verso Austria, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria	5,20 (3)
		per esportazioni verso i paesi (2) della zona I-a), della zona IV, della zona V-a) e c), verso i porti del Mar Nero della Bulgaria e della Romania, verso i porti del Mar Nero e del Mar Baltico dell'U.R.S.S. e verso la Finlandia	7,20 (3)
		per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	5,70 (3)

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette - n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a*) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: *a*) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

Periodo dal 22 dicembre 1967 al 28 dicembre 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 675) (1)
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):	
	12	- riso a grani tondi	1,90
	16	- riso a grani lunghi	2,80
10.06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
		- riso semilavorato:	
	25	- - a grani tondi:	
		per esportazioni verso Austria, Liechtenstein, Svizzera, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria	2,35 (3)
		per esportazioni verso altri Paesi terzi	3,38 (3)
	28	- - a grani lunghi:	
		per esportazioni verso Liechtenstein e Svizzera	3,73 (3)
		per esportazioni verso Austria, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria	4,85 (3)
		per esportazioni verso i paesi (2) della zona I-a), della zona IV, della zona V-a) e c), verso i porti del Mar Nero della Bulgaria e della Romania, verso i porti del Mar Nero e del Mar Baltico dell'U.R.S.S. e verso la Finlandia	6,72 (3)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	5,32 (3)
		- riso lavorato a fondo:	
	31	- - a grani tondi:	
		per esportazioni verso Austria, Liechtenstein, Svizzera, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria	2,50 (3)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	3,60 (3)
	34	- - a grani lunghi:	
		per esportazioni verso Liechtestein e Svizzera	4,00 (3)
		per esportazioni verso Austria, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria	5,20 (3)
		per esportazioni verso i paesi (2) della zona I-a), della zona IV, della zona V-a) e c), verso i porti del Mar Neio della Bulgaria e della Romania, verso i porti del Mar Nero e del Mar Baltico dell'U.R.S.S. e verso la Finlandia	7.20 (3)
		per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	5,70 (3)

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette - n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a)* Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: *a)* Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: *a)* Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: *a)* I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	**100**

Periodo dal 29 dicembre 1967 al 31 dicembre 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):	
	12	- riso a grani tondi	1,90
	16	- riso a grani lunghi	2,80
10.06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
		- riso semilavorato:	
	25	- - a grani tondi:	
		per esportazioni verso Austria, Liechtenstein, Svizzera, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria	2,35 (3)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	3,38 (3)
	28	- - a grani lunghi:	
		per esportazioni verso Liechtenstein e Svizzera	3,73 (3)
		per esportazioni verso Austria, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria	4,85 (3)
		per esportazioni verso i paesi (2) della zona I-a), della zona IV, della zona V-a) e c), verso i porti del Mar Nero della Bulgaria e della Romania, verso i porti del Mar Nero e del Mar Baltico dell'U.R.S.S. e verso la Finlandia	6,72 (3)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	5,04 (3)
		- riso lavorato a fondo:	
	31	- - a grani tondi:	
		per esportazioni verso Austria, Liechtenstein, Svizzera, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria	2,50 (3)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	3,60 (3)
	34	- - a grani lunghi:	
		per esportazioni verso Liechtestein e Svizzera	4,00 (3)
		per esportazioni verso Austria, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria	5,20 (3)
		per esportazioni verso i paesi (2) della zona I-a), della zona IV, della zona V-a) e c), verso i porti del Mar Nero della Bulgaria e della Romania, verso i porti del Mar Nero e del Mar Baltico dell'U.R.S.S. e verso la Finlandia	7,20 (3)
		per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	5,40 (3)

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette - n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a)* Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: *a)* Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: *a)* Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: *a)* I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(7744)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per esami, a duecentosessanta posti di segretario di 3ª classe (categoria di concetto - ruolo amministrativo) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

NORME DI ESPLETAMENTO

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a duecentosessanta posti di segretario di 3ª classe (categoria di concetto - ruolo amministrativo) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Un quarto dei suddetti posti è riservato al personale, non appartenente alle istituzioni sanitarie, alle dipendenze dell'Istituto nazionale della previdenza sociale alla data del 24 ottobre 1968.

I posti della quota riservata che - in relazione all'esito delle prove di esame - non potranno essere attribuiti al personale di cui sopra saranno conferiti agli altri concorrenti secondo l'ordine in cui gli stessi risulteranno iscritti nella graduatoria del concorso.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

A) titolo di studio:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere (conseguito presso le relative sezioni di istituto tecnico);

diploma di abilitazione magistrale.

I suddetti titoli di studio devono essere stati conseguiti in istituti ovvero in scuole statali, pareggiati o legalmente riconosciuti.

Non sono ammessi titoli di studio diversi da quelli suindicati.

B) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 35 anni.

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati o internati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni ed estensioni, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) ed al n. 2 della lettera *l*), purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età; le elevazioni indicate alle lettere *b*), *c*) ed al n. 1 della lettera *d*) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni;

e) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

2) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

f) a 55 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore. Non sono ammessi al beneficio gli invalidi iscritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa; non sono inoltre ammessi al beneficio gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

2) per gli appartenenti alle altre categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o per lavoro, ecc.).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938 - 9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità senza essere contemporaneamente reimpiegati come civili;

degli impiegati di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'istituto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) aver sempre tenuto buona condotta.

L'istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

E) godimento dei diritti politici.

F) aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

G) idoneità fisica all'impiego.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate o dovranno pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio personale - Ufficio 2° - Sezione 1ª), viale dell'Agricoltura - 00100 Roma (EUR), entro e non oltre il quarantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.*

Delle domande presentate a mano direttamente al competente ufficio durante il normale orario di lavoro sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'istituto sulle domande stesse.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande perverranno - per qualsiasi motivo - alla Direzione generale dell'istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dell'istituto).

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà *per alcun motivo* ritenuto giustificato.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera B) *dell'articolo* 2, *dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;*

c) (qualora siano già alle dipendenze dell'istituto) la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza;

d) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) di essere in possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'istituto o scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

i) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

l) l'indirizzo (comprensivo del numero di codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso.

m) di essere disposti in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione.

I candidati - ove non siano già alle dipendenze dell'istituto - dovranno dichiarare nella domanda di ammissione al concorso di essere a conoscenza della clausola di cui all'art. 10 *del bando, la quale stabilisce che non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione.*

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dell'istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale. Per gli aspiranti che prestino servizio militare e sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'istituto e, in rapporto al numero dei candidati, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 5.

Prove d'esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in tre prove orali.

Le materie sulle quali verteranno le anzidette prove sono indicate nel programma allegato al presente bando (allegato *B*).

La commissione giudicatrice stabilirà preventivamente l'ordine di svolgimento delle prove scritte e la durata delle prove d'esame.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato in tempo utile ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e comunque mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte, tenuto conto delle residenze dichiarate dai candidati, potranno essere decentrate in varie località.

Per essere ammessi alle prove d'esame i candidati dovranno presentare uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta d'identità; tessera postale; porto d'armi; passaporto; patente automobilistica; libretto ferroviario personale; fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400, con la firma autenticata dal sindaco o da notaio.

Art. 6.

Votazioni minime

Saranno ammessi alle prove orali soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove orali verrà data comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che nelle prove orali avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione verrà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e nelle prove orali.

Art. 7.

Formazione della graduatoria

I candidati che avranno superato le prove orali dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti - prescritti dal successivo art. 8 - comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi - semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al precedente comma - anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati.

Nei casi di parità di votazione saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati e gli invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati e gli invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati e gli invalidi per servizio;

5) i mutilati e gli invalidi del lavoro;

6) gli orfani di guerra;

7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

8) gli orfani dei caduti per servizio;

9) gli orfani dei caduti sul lavoro;

10) i feriti in combattimento;

11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'istituto;

22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;

23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei sarà tenuto conto delle riserve di posti previste dalle disposizioni di legge vigenti in favore di particolari categorie di cittadini (mutilati ed invalidi di guerra, per fatto di guerra o per servizio; invalidi del lavoro; invalidi civili; orfani o vedove di caduti in guerra, per servizio o per lavoro; sordomuti; ex-combattenti e categorie equiparate; profughi), nonchè della riserva prevista dall'art. 1 del presente bando.

Art. 8.

Titoli di precedenza e preferenza: documentazione

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 7 e successivo art. 9 i seguenti documenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati o invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa, la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale gli aspiranti hanno contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) mutilati ed invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

5) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato di iscrizione nell'elenco generale tenuto a cura dei Comitati provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra a mente dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

6) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza, ovvero certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

7) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

11) figli di mutilati e di invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore invalido, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore invalido, nonchè un documento da cui risulti lo stato di filiazione.

In luogo dei predetti documenti i candidati potranno presentare un certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il genitore fruisce di pensione di guerra, con l'indicazione della relativa categoria, nonchè lo stato di filiazione;

12) figli di mutilati e di invalidi per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, ovvero un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il genitore fruisce di pensione per causa di servizio, nonchè lo stato di filiazione;

13) figli di mutilati e di invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, da cui risulti l'iscrizione del genitore negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

In luogo di tale documento potranno essere prodotti una dichiarazione della stessa associazione attestante che il genitore è mutilato o invalido del lavoro ovvero certificato rilasciato dal competente istituto assicuratore. Da tali documenti dovrà risultare la misura della riduzione della capacità lavorativa.

Ai documenti di cui sopra il candidato dovrà allegare certificazione attestante lo stato di filiazione;

14) vedove di guerra: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

15) vedove di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il coniuge deceduto per causa di servizio, attestante tale qualità;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante tale qualità;

17) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

18) madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: certificazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro ovvero dal competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè idonea certificazione attestante il rapporto di parentela e lo stato civile dell'interessata;

19) ex combattenti od assimilati:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti e sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27000/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

20) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

21) profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

22) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

23) mutilati o invalidi civili: dichiarazione rilasciata a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

24) sordomuti: certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

In luogo dei documenti specificati nei punti da 2) *a* 7) *e da* 11) *a* 15), *nonchè di quelli indicati ai punti* 17), 21) *e* 23), i candidati potranno produrre un certificato attestante l'iscrizione propria o del genitore mutilato o invalido (allegando in tale ultimo caso idonea documentazione da cui risulti lo stato di filiazione) negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 presso gli Uffici provinciali del lavoro.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 9.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

La graduatoria di merito e le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso saranno sottoposte all'approvazione del comitato esecutivo dell'istituto.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i candidati risultati vinci-

tori dovranno presentare o far pervenire nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, copia autentica in regola con le vigenti disposizioni fiscali, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. L'autenticazione può essere fatta anche a cura dell'ufficio al quale deve essere prodotto il documento.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 16 della richiamata legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I concorrenti i quali, avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 8, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 7.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, dell'autorità militare;

c) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause, che a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

f) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora gli aspiranti, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva; qualora gli aspiranti appartengano a classi non ancora chiamate a visita militare dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

g) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

All'accertamento del requisito della buona condotta provvederà d'ufficio l'amministrazione, ai sensi delle disposizioni vigenti.

I documenti di cui alle lettere **c**), **d**), *ed* **e**) *dovranno essere di data non anteriore a 3 mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.*

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.P.S., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'istituto.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della idoneità fisica all'impiego, i candidati risultati vincitori saranno sottoposti a visita medica da un sanitario di fiducia dell'istituto.

Per i vincitori in servizio presso l'istituto la direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

Art. 10.
Nomina ed assunzione in servizio

Il comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati che pur avendo conseguito l'idoneità, non risultino compresi tra i vincitori, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente disponibili.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo, concernenti l'approvazione delle graduatorie del concorso e la nomina dei candidati vincitori o di eventuali idonei, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dell'istituto, non è ammesso ricorso ad alcun organo dell'istituto stesso.

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'istituto nei confronti dei dipendenti dell'istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del comitato esecutivo, il periodo di prova.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano servizio nella residenza assegnata saranno dichiarati rinunciatari al posto.

Non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate, prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione, da quei candidati che saranno nominati in seguito ai risultati del concorso che non siano già alle dipendenze dell'istituto.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione spettante al personale con la qualifica iniziale del ruolo amministrativo della categoria di concetto e cioè lo stipendio mensile lordo di L. 99.750 per tredici mensilità (comprensivo dell'assegno provvisorio pari al 5 per cento dello stipendio e ad esso equiparato ad ogni effetto), l'indennità integrativa speciale mensile, attualmente di L. 11.200, l'acconto mensile di L. 3000 lorde di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. n. 75 del 1° agosto 1968, nonchè le eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle previste per il personale statale. Inoltre, sarà corrisposta una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità della retribuzione presa a base per il computo della tredicesima mensilità dell'anno cui la gratificazione si riferisce, in relazione al servizio prestato nell'anno medesimo ed alle note di qualifica riportate.

Il presidente: FANELLI

ALLEGATO *A*

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Ufficio 2° - Sezione 1ª - Viale dell'Agricoltura (EUR) 00100 ROMA.

. l . sottoscritt . . . .
(cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1) nat . a . . . . . . il . . . . . . (2) . . . . . domanda di essere ammess . a partecipare al concorso per esami a duecentosessanta posti di segretario di 3ª classe (categoria di concetto - ruolo amministrativo).

A tal fine . l . sottoscritt . dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt . nelle liste elettorali del comune di . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali (4);

d) di essere in possesso del diploma di . . . . . . conseguito il . . . . .
(indicare giorno, mese ed anno)
presso . . . .,
(indirizzo dell'istituto o scuola)

e) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione: .,

f) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè: (5) . . . .,

g) di essere residente nel comune di . . . . (provincia di . .) (6).

In caso di nomina, . l . sottoscritt . si impegna a raggiungere qualsiasi residenza.

. l . sottoscritt . dichiara inoltre di essere a conoscenza della clausola di cui all'art. 10 del bando la quale stabilisce che non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione (7).

. l . sottoscritt . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (8), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo .
(comprensivo del numero di codice postale)

Luogo e data . . . .

Firma

. .

(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale) (9)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(2) Se dipendente dell'I.N.P.S. indicare la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza.

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(6) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno indicare anche la precedente residenza.

(7) I dipendenti dell'istituto non sono tenuti alla suddetta dichiarazione.

(8) I dipendenti dell'istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(9) Per i dipendenti dell'istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA D'ESAME

Le due prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto privato e di diritto pubblico;

2) elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale.

Ciascuna prova scritta potrà vertere su una o su entrambe le materie per essa indicate.

Le tre prove orali verteranno sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto privato;

2) elementi di diritto pubblico;

3) elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale.

1) *Elementi di diritto privato*:

Nozione e fondamento del diritto. Diritto naturale. Diritto positivo.

Diritto oggettivo: definizione, carattere, partizioni. Fonti del diritto oggettivo.

La norma giuridica: classificazione, applicazione, interpretazione.

Efficacia nel tempo e nello spazio della norma giuridica.

Diritto soggettivo: acquisto, modificazione, estinzione.

Il fatto, l'atto, il rapporto giuridico. Il negozio giuridico: nozione ed elementi essenziali. Classificazioni del negozio giuridico. La volontà negoziale nella sua formazione e manifestazione. La rappresentanza. Vizi della volontà negoziale. Cause di discordanza tra dichiarazione e volontà. La simulazione. Elementi accidentali del negozio giuridico. Inefficacia del negozio giuridico. Invalidità del negozio giuridico: inesistenza, nullità, annullabilità. Rescindibilità, risolubilità, revocabilità del negozio giuridico.

Influenza del tempo sui rapporti giuridici: prescrizione e decadenza.

I diritti delle persone.

La persona fisica. La capacità giuridica e la capacità di agire. Cause modificatrici della capacità. Estinzione della capacità. Gli istituti di protezione e di assistenza degli incapaci.

Le persone giuridiche. Elementi costitutivi, capacità, rappresentanza, estinzione.

Il diritto di famiglia: caratteristiche e principi generali. Cenni sugli istituti del matrimonio e della filiazione.

Il diritto delle successioni. Principi generali delle successioni per causa di morte. Concetto e fondamento del diritto ereditario. Successione legittima.

Cose o beni. Categorie di beni. Il patrimonio. I diritti reali. La proprietà: funzione, limitazioni, modi di acquisto, tutela. La comunione. Cenni sui diritti reali di godimento: usufrutto, uso e abitazione; servitù, superficie; enfiteusi. Cenni sui diritti reali di garanzia.

Il possesso. Specie ed effetti. Cenni sulla tutela. Usucapione.

I diritti di obbligazione.

Rapporto obbligatorio e suoi elementi. Obbligazione naturale. Fonti delle obbligazioni. La prestazione: caratteri e specie. Prestazioni pecuniarie e d'interessi. Risarcimento del danno.

I soggetti dell'obbligazione. Mutamenti soggettivi.

Estinzione dell'obbligazione con particolare riguardo allo adempimento e all'inadempimento. Responsabilità patrimoniale del debitore e relativi mezzi di conservazione.

Il contratto. Nozione, elementi, effetti. Specie. Cenni su alcuni contratti tipici (compra-vendita, locazione, società, mutuo).

Le obbligazioni nascenti da atti unilaterali. I titoli di credito.

La cambiale.

Le obbligazioni nascenti dalla legge

Le obbligazioni nascenti da fatto illecito.

L'impresa. Nozione e specie. Nozione di azienda. Cenni sulle società di persone, di capitali, sulle imprese cooperative e sulle associazioni in partecipazione.

Gli istituti fallimentari: in particolare il fallimento.

La pubblicità degli atti giuridici: registrazione, iscrizione, trascrizione.

2) *Elementi di diritto pubblico*:

Nozione di diritto pubblico. I vari rami del diritto pubblico.

Società, ordinamento giuridico, Stato. Lo Stato di diritto.

Elementi costitutivi dello Stato. Territorio. Popolo, cittadini, cittadinanza. Sovranità.

La Costituzione dello Stato italiano.

I principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale italiano. In particolare delle caratteristiche: *a*) relative all'organizzazione: la rappresentanza politica; la plurimità dei partiti politici; la divisione dei poteri; la pluralità degli organi costituzionali; *b*) relative alle situazioni giuridiche dei cittadini: 1) la uguaglianza e la pari dignità sociale; 2) le libertà civili; 3) famiglia e scuola; 4) i diritti del lavoro; 5) i diritti politici.

Ordinamento della Repubblica.

Il Parlamento. Il principio bicamerale. Formazione elettiva della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I componenti delle Camere. Organizzazione delle Camere.

La formazione delle leggi. Promulgazione e pubblicazione delle leggi. Interrogazioni, interpellanze, inchieste. Il diritto di petizione.

I referendun e l'iniziativa popolare.

Il controllo politico del Parlamento.

Il Presidente della Repubblica. Posizione giuridica. Elezione. Durata della carica. Attribuzioni e responsabilità.

Il Governo. Posizione giuridica. Composizione. Attribuzioni: l'esercizio del potere esecutivo. La funzione di direzione politica. Nomina e revoca dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri. Responsabilità ministeriale.

La funzione legislativa materiale del Governo e il fondamento di essa. Decreti legislativi, decreti legge, regolamenti. Cenni sul potere regolamentare della pubblica amministrazione.

La Corte costituzionale. Natura, composizione, funzioni.

Cenni sull'ordinamento giurisdizionale. Principi generali. Giurisdizione ordinaria e giurisdizioni speciali. L'indipendenza dei giudici. Il Consiglio superiore della magistratura.

Il diritto amministrativo: concetto, caratteri e fonti. L'amministrazione in senso soggettivo e oggettivo.

L'atto amministrativo: concetto, specie. Il procedimento amministrativo. Efficacia dell'atto amministrativo.

Nullità e invalidità dell'atto amministrativo. Annullamento. Revoca. Ratifica, sanatoria, conversione.

La responsabilità nel diritto amministrativo.

I mezzi di impugnativa dell'atto amministrativo in sede non giurisdizionale: denuncia, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La giustizia amministrativa: diritti e interessi. La giurisdizione ordinaria e la giurisdizione amministrativa: nozioni e distinzioni.

Ordinamento amministrativo, centrale e locale, dello Stato. Enti pubblici.

Il rapporto di pubblico impiego: natura, caratteri, costituzione, svolgimento e cessazione. Diritti e doveri dell'impiegato.

3) *Elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale.*

Nozione e fonti del diritto del lavoro.

Il rapporto individuale di lavoro. Lavoro subordinato e lavoro autonomo. I soggetti del rapporto individuale di lavoro. Impresa e imprenditore. Le qualifiche: dirigenti, impiegati, operai. L'apprendistato.

Il contratto individuale di lavoro subordinato. Natura, elementi, stipulazione. Durata. Disoccupazione e collocamento. Diritti e obblighi delle parti. La prestazione di lavoro. Orario di lavoro. Riposo settimanale. Ferie. Retribuzione (natura, specie, limiti, interruzioni del lavoro e retribuzione).

Estinzione del rapporto individuale di lavoro subordinato: per volontà dei soggetti (recesso unilaterale: preavviso; indennità di anzianità; recesso per giusta causa); per altre cause (morte di uno dei contraenti; forza maggiore).

L'organizzazione sindacale. Il contratto collettivo di lavoro. Le controversie collettive, lo sciopero, la serrata.

Legislazione sociale: contenuto e caratteri. Soggetti. Disciplina amministrativa del lavoro. Assistenza ai lavoratori. Vigilanza.

Tutela del lavoratore: igiene del lavoro. Prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Orario di lavoro. Disciplina del lavoro delle donne e dei fanciulli. Tutela della maternità.

La sicurezza sociale. Le assicurazioni sociali: natura giuridica. Soggetti attivi e passivi. Premi e contributi. Prestazioni. Varie forme di assicurazioni sociali: assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. L'assicurazione facoltativa. La prosecuzione volontaria dell'assicurazione. L'assicurazione contro la tubercolosi. L'assicurazione contro la disoccupazione involontaria. L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'assicurazione contro le malattie.

L'organizzazione strutturale e funzionale dell'I.N.P.S.

Le casse e i fondi speciali di previdenza: cenni illustrativi. Gli assegni familiari. Conguagli tra assegni e contributi. L'integrazione guadagni degli operai dell'industria.

Ricorsi e controversie.

(10708)

MINISTERO DELLE FINANZE

Nomina delle commissioni giudicatrici del concorso a undici posti di operaio comune, « famiglio », nel ruolo degli operai permanenti della guardia di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1968, n. 170544, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1968, registro n. 25 Finanze, foglio n. 1, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per titoli ad undici posti di operaio comune nel ruolo degli operai permanenti della guardia di finanza (*Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 24 agosto 1968);

Ritenuto che, secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 9 del decreto ministeriale innanzi citato, occorre costituire la commissione per la valutazione dei titoli nonchè la commissione per l'accertamento della idoneità e l'attitudine al mestiere dei vincitori del concorso;

Visto l'art. 20 del regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice, prevista dall'art. 5 del bando di concorso citato nelle premesse, è così composta:

Presidente:

1. La Cecilia dott. Francesco, ispettore generale.

Membri:

2. Stanzani col. Enzo, comandante scuola sottufficiali;
3. Natale col. Ferdinando, vice comandante accademia;
4. Trapani dott. Giovanni, direttore di divisione.

Segretario:

5. Mariani dott. Luigi, consigliere di 1° classe.

Art. 2.

La commissione che deve accertare l'idoneità fisica e l'attitudine al mestiere dei vincitori del concorso, di cui all'art. 9 del bando citato nelle premesse, è così composta:

Presidente:

1. Pepe dott. Umberto, colonnello medico.

Membri:

2. Trapani dott. Giovanni, direttore di divisione;
3. Vetere dott. Giuseppe, tenente colonnello medico;
4. Viola dott. Pietro, capitano medico.

Segretario:

5. Bonsignore dott. Giuseppe, consigliere di 2ª classe.

Art. 3.

Ai componenti ed ai segretari delle commissioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2, sono dovuti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1968, n. 417.

La spesa relativa, calcolata in via presuntiva in L. 200.000, farà carico al capitolo 1205 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1968.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 settembre 1968

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1968
Registro n. 38 *Finanze, foglio n.* 360

(11642)

MINISTERO DELLA DIFESA

Nomina della commissione esaminatrice del concorso per esami a quattro posti di assistente di fisica nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, che reca le norme riguardanti l'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, concernente modificazioni alle norme riguardanti i ruoli dei professori e assistenti dell'accademia navale, dell'accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della marina, nonchè modificazioni alle norme riguardanti gli incarichi di insegnamento presso le dette accademie;

Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1967, registro n. 115 Difesa, foglio n. 126, col quale è stato indetto un concorso per esami a due posti di assistente di fisica nel personale civile insegnante della accademia navale;

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1968, registro n. 18 Difesa, foglio n. 24, col quale è stato elevato da due a quattro il numero dei posti del concorso anzidetto;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, riguardante i compensi ai componenti delle commissioni, comitati e collegi operanti nelle amministrazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per esami a quattro posti di assistente di fisica nel personale civile insegnante dell'accademia navale, indetto con decreto ministeriale 19 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1967, registro n. 115 Difesa, foglio n. 126, modificato dal decreto ministeriale 28 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1968, registro n. 18 Difesa, foglio n. 24, è costituita come appresso:

Presidente:

de Ferrante cap. di vasc. Luigi, comandante in 2ª dell'accademia, direttore degli studi.

Membri:

Franzini prof. Tito, ordinario di fisica dell'accademia navale;

Derenzini prof. Tullio, ordinario di fisica sperimentale della accademia navale;

De Simoni prof. Franco, ordinario di meccanica razionale dell'accademia navale;

Bovalini prof. Enrico, ordinario di chimica generale ed inorganica dell'accademia navale.

Segretario senza voto:

Balducci dott. Luigi, direttore di sezione.

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario della commissione suddetta spetteranno i compensi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per a registrazione.

Il Ministro per la difesa
GUI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1968
Registro n. 54 Difesa, foglio n. 251.

(11576)

Nomina della commissione esaminatrice del concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di analisi matematica nel personale civile insegnante dell'accademia navale di Livorno.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, che reca le norme riguardanti l'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto dell'accademia navale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, concernente modificazioni alle norme riguardanti i ruoli dei professori e assistenti dell'accademia navale, dell'accademia aeronautica e dell'istituto idrografico della marina, nonchè modificazioni alle norme riguardanti gli incaricati di insegnamento presso le dette accademie;

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1968, registro n. 18 Difesa, foglio n. 190, col quale è stato indetto un concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di analisi matematica nel personale civile insegnante dell'accademia navale;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, riguardante i compensi ai componenti delle commissioni, comitati e collegi operanti nelle amministrazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di analisi matematica nel personale civile insegnante dell'accademia navale, indetto con decreto ministeriale 28 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1968, registro n. 18 Difesa, foglio n. 190, è costituita come appresso:

Presidente:

Ciuffo ammiraglio di div. Ennio.

Membri:

Giuliano prof. Landolino, ordinario di anasili matematica dell'accademia navale;

Tognetti prof Mario, ordinario di geometria dell'accademia navale;

Faedo prof. Alessandro, magnifico rettore dell'Università di Pisa;

Barbuti prof. Ugo, ordinario di analisi matematica della Università di Trieste.

Segretario senza voto:

Milo dott. Bruno, direttore di sezione.

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario della commissione suddetta spetteranno i compensi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 ottobre 1968

Il Ministro per la difesa
GUI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1968
Registro n. 54 Difesa, foglio n. 371

(11580)

Posti d'impiego civile nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del commercio con l'estero, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare del 25 novembre 1968).

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del commercio con l'estero, n. 10 (dieci) posti di applicato (ruolo di archivio), spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 400 (quattrocento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina la sede di Roma. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio — corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963 — direttamente e rispettivamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'esercito, alla Direzione generale per il personale militare della marina e alla Direzione generale per il personale militare dell'aeronautica, le quali, a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli enti preso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili).

In ogni caso, tutte le domande degli aspiranti al concorso dovranno pervenire a questa direzione generale entro e non oltre trenta giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione, restando, in caso diverso, le autorità gerarchiche personalmente responsabili dell'eventuale esclusione degli interessati dal concorso.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal ervizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: PELIZZO

(11612)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli ed esami ad ispettore di 3ª classe in prova nel ruolo degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile ed aumento dei posti da quattro a sei.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 286;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 22 marzo 1968;

Visto il decreto ministeriale in data 9 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1968, registro n. 9, foglio n. 57, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami a quattro posti di ispettore di 3ª classe in prova, nel ruolo degli esperti della circolazione aerea e della assistenza al volo della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile;

Considerato che, dopo la pubblicazione del predetto bando, si sono resi disponibili due posti nel ruolo interessato poichè nessuna domanda è pervenuta per il ruolo stesso relativamente al concorso riservato agli ufficiali dell'Aeronautica militare a sensi della legge n. 286 di cui sopra, indetto con decreto ministeriale del 24 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1968, registro n. 9, foglio n. 220, e che, pertanto, i posti da mettere a concorso possono essere aumentati da quattro a sei;

Considerata l'opportunità di prevedere l'integrazione della commissione esaminatrice con membri aggiunti per materie speciali, a sensi del quinto comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686 prima mensionato;

Decreta:

Articolo unico.

I termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso indicato nelle premesse sono riaperti per la durata di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, nei confronti dei candidati che, alla data del 30 agosto 1968, giorno di scadenza del bando, possedevano i requisiti previsti nell'art. 1 del bando stesso.

Il numero dei posti da conferire attraverso il concorso mensionato nel precedente comma, si intende aumentato da quattro a sei.

Alla commissione esaminatrice potranno essere aggregati membri aggiunti per materie speciali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 novembre 1968

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *novembre* 1968
Registro n. 10 *Trasporti e aviazione civile, foglio n.* 42

(11813)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso per esame a centodieci posti di vice cancelliere e vice segretario.

Il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 22 del 30 novembre 1968, pubblica la graduatoria dei vincitori del concorso per esame a centodieci posti di vice cancelliere e vice segretario, indetto con decreto ministeriale 13 gennaio 1967, approvata con decreto ministeriale 29 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto successivo.

(11838)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Diario delle prove scritte della sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo.

Si comunica che, con decreto in data 5 dicembre 1968, è stato fissato per i giorni 13 e 14 gennaio 1969, con inizio alle ore 8,00, il diario delle prove scritte della sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo, presso il Ministero della sanità - viale dell'Industria, EUR - piano terra, stanza n. 29.

(11854)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cinque posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei servizi antincendi.

Le prove scritte del concorso per esami a cinque posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei servizi antincendi, bandito con decreto ministeriale 21 agosto 1968 avranno luogo in Roma, presso le Scuole centrali antincendi (Capannelle), nei giorni 14, 15, 16 e 17 gennaio 1969, con inizio alle ore 8.

(11841)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VARESE

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Saronno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3483, in data 17 giugno 1968, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Saronno;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 2, 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituiscono rispettivamente gli articoli 8, 9 del regolamento dei concorsi approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le proposte e le designazioni degli enti ed uffici interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Carrubba dott. Salvatore, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Giovanardi prof. dott. Augusto, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Milano;

Villa prof. dott. Luigi, direttore emerito dell'istituto di clinica medica dell'Università di Milano;

Celano dott. Giuseppe, medico provinciale capo del Ministero della sanità;

Padula dott. Nicola, direttore di sezione della prefettura di Varese;

Gariboldi prof. dott. Marcello, ufficiale sanitario di Busto Arsizio.

Segretario:

Carrato dott. Leonardo, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

Le prove di esame si svolgeranno in Milano presso l'istituto di igiene dell'Università di Milano e presso gli istituti clinici della stessa università ed avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto resterà affisso, per otto giorni consecutivi, negli albi pretori dell'ufficio del medico provinciale di Varese, della prefettura di Varese e del comune di Saronno.

Varese, addì 19 novembre 1968

Il medico provinciale: VESSICCHIO

(11563)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PISA

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pisa.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2566 del 3 settembre 1968, con il quale veniva nominata la commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami ai posti di veterinario comunale della condotta di Volterra e consorziale dei comuni di Vicopisano e Calcinaia;

Considerato che si rende necessaria la sostituzione del segretario dott. Anna Paola Lotti impossibilitata per motivi di salute;

Decreta:

In sostituzione del consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità dott. Anna Paola Lotti, è nominato segretario della commissione indicata nella premessa il dott. Andrea Camera, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Pisa, addì 30 novembre 1968

Il veterinario provinciale: CALDERISI

(11634)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BENEVENTO

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Benevento.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1065 del 4 dicembre 1967, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Benevento, bandito con decreto n. 2399 del 22 aprile 1967, modificato con decreto n. 2498 del 26 marzo 1968;

Visto il proprio successivo decreto n. 2547 del 4 aprile 1968 con il quale il dott. Raffaele Miraglia, vice prefetto ispettore è stato nominato componente della commissione giudicatrice anzidetta in sostituzione del dott. Antonino D'Anneo, trasferito ad altra sede;

Vista la nota n. 1004/Gab./9.B.1/2 del 5 novembre 1968, con cui la prefettura di Benevento, in sostituzione del vice prefetto dott. Raffaele Miraglia, trasferito ad altra sede designa per l'espletamento dell'incarico in parola il vice prefetto ispettore dott. Eduardo Lupoli;

Ritenuto di dover apportare le occorrenti modificazioni alla composizione della citata commissione giudicatrice;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Eduardo Lupoli, vice prefetto ispettore della prefettura di Benevento è nominato componente della commissione giudicatrice di cui in premessa, in sostituzione del vice prefetto dott. Raffaele Miraglia, trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi ed ai sensi di legge.

Benevento, addì 7 novembre 1968

Il veterinario provinciale: PEZZA

(11633)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.